



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 306 del 19 novembre 2014

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO - 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **15:05** presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

| Nome | Carica | Presente | Assente |
|----------------------------|-----------------|----------|---------|
| Delogu Angelo | Sindaco | x | |
| Bilancia Anna Maria | Vice Sindaco | x | |
| Ines Antonio | Assessore | x | |
| Picozza Elvira | Assessore | x | |
| Petrole Mauro | Assessore | | x |
| Vellucci Pierluigi | Assessore | | x |

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Avv. Alessandro Izzì;

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4, c. 1 lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001 demanda agli organi di governo la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

PREMESSO, inoltre, che il D. Lgs. n. 150/2009, così detta riforma Brunetta, ha disposto il riordino della contrattazione integrativa decentrata degli enti pubblici affinché la stessa sia coerente e adeguata alla riforma medesima, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi all'utenza e di una gestione delle risorse umane improntata alla meritocrazia, come prevede, in particolare, l'art. 65 che recita:

“1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

3. omissis .

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.

5. omissis .. .”;

PRESO ATTO che la disciplina relativa al fondo risorse decentrate, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è contenuta nel D. Lgs. n. 165/2001 e nel D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e precisamente:

- l'art. 40, c. 3 quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei *“..... limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.”*

- l'art. 9, c. 2 bis. della L. n. 122/2010 stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”*

DATO ATTO che il precedente contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale dipendente del Comune ha cessato di produrre i propri effetti, ai sensi del

succitato art. 65 del D. Lgs. n. 150/2009;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, e in particolare;

- l'art. 5, c. 2, laddove prevede che: *“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9).”*

- l'art. 7, c. 5, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.”*

- l'art. 40, al c. 3 bis, il quale recita: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.”*

- l'art. 45, c. 3, che recita: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.”;

VISTE, altresì:

- la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa. In particolare, nella suddetta circolare si conferma che:

1. la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 150 del 2009.

2. le disposizioni di cui all'art. 65 del D. Lgs. 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci.

3. la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (art. 40, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001)

4. i "nuovi" contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole contenute proprio nel D. Lgs. n. 150/2009

5. la norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria non risulta applicabile se non a partire dalla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, poiché tale destinazione presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (art. 40, c. 3 bis, D.L.gs. n. 165/2001)

- la successiva circolare n. 7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

CONSIDERATO pertanto necessario avviare la procedura per la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo, le cui previsioni siano adeguate alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009;

RITENUTO opportuno fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le seguenti linee guida per procedere alla definizione di un contratto decentrato integrativo:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009 e precisato dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'articolo 2 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012;

- di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:

1) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno ridefinite le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio e l'istituzione del servizio di reperibilità;

2) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

3) le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, specificatamente quelle intersettoriali;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Dipartimento "AA.GG" ex art.49 D. Lgs n.267/2000 – TUEL dandosi atto che il presente provvedimento non comporta, allo stato, impegno di spesa e che allo stesso si provvederà con la deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 – TUEL;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare le specifiche direttive per la Delegazione Trattante di Parte Pubblica in ordine agli istituti di contrattazione decentrata integrativa, come in premessa indicate nel presente provvedimento;

2) di dare indicazione affinché le indennità mensili fisse e continuative relative al rischio, disagio, maneggio valori e compensi per specifiche responsabilità, continuino ad essere erogate,

3) di stabilire un tempo massimo di trenta giorni per la trattativa e la conseguente sottoscrizione del nuovo contratto decentrato;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Delegazione trattante di parte pubblica, quale direttiva per condurre le trattative con le OO.SS. sugli istituti economici valenti per il personale dipendente per l'anno 2014;

5) di impegnare la Delegazione trattante di parte pubblica, al termine dell'attività negoziale, a trasmettere l'ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo alla Giunta Comunale, per la prescritta autorizzazione alla sottoscrizione;

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4) del D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 306 DEL 19.11.2014**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL NUOVO
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO - 2014.**

=====

Dipartimento 1 - "Affari Generali"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Avv. Alessandro IZZI

Data 30.10.2014

timbro

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **1878** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **25 NOV. 2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, **25 NOV. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **25 NOV. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Alessandro IZZI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **25 NOV. 2014** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **25 NOV. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

-
- ☐ La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **25 NOV. 2014** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **25 NOV. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)